



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 36
Generale

OGGETTO: Attività produttive – Polizia Amministrativa.

Testo unico delle circolari in materia di attività di acconciatore ed estetista.

“Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista”⁽¹⁾
n. 324.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2012 (mecc. 2011
06634/016) esecutiva dal 20 febbraio 2012.

Premessa

La materia relativa alle attività di acconciatore ed estetista o quella direttamente riconducibile ad esse, quale l'attività di massaggi o di onicotecnica, è oggetto di leggi nazionali e, a livello locale, del regolamento comunale n. 324.

Di seguito si esporrà una breve disamina di queste attività, riconducendole alle disposizioni di legge nazionali, regionali e si passerà, a seguire, ad un commento del regolamento oggetto della presente circolare.

Attività di acconciatore e attività di estetista

Nel corso degli ultimi anni sono state apportate significative modifiche alla normativa che disciplina le attività di acconciatore ed estetista.

Dal 2007 l'apertura delle citate attività è stata svincolata dai parametri basati sul numero di persone residenti e sulle distanze minime tra esercizi dello stesso genere; infatti la legge n. 40/2007⁽²⁾ ne aveva assoggettato l'apertura alla sola dichiarazione di inizio attività da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Ora, con l'attuale procedura amministrativa modificata⁽³⁾ è stato disposto, ai sensi dell' art. 19 della Legge n. 241/1990⁽⁴⁾, che l'apertura di dette attività è soggetta all'istituto della **S.C.I.A.** (segnalazione certificata d'inizio attività).

L'interessato all'attività di acconciatore e/o di estetista autocertifica, nella SCIA, il possesso dei **requisiti professionali** e la **conformità dei locali** e delle **apparecchiature**, nel pieno rispetto dei **requisiti igienico sanitari** e delle disposizioni **urbanistico-edilizie**.

I **requisiti professionali** sono l'**elemento fondamentale** per il corretto esercizio dell'attività,

(1) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 06528/016) esecutiva dal 17 dicembre 2007. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011 (mecc. 2011 00442/016) esecutiva dal 16 aprile 2011 e 6 febbraio 2012 (mecc. 2011 06634/016) esecutiva dal 20 febbraio 2012.

(2) Legge 2 aprile 2007, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. (GU n. 77 del 2-4-2007 - S. O. n. 91)

(3) Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. (GU n. 125 del 31-5-2010 - S. O. n. 114) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n. 174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n. 176).

(4) Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. (GU n. 192 del 18-8-1990)

finalizzata alla tutela della salute dei soggetti, che si sottopongono a trattamenti sulla superficie del corpo e sono acquisiti con la frequenza di corsi di formazione specifica e con prova finale, presso Enti accreditati dalla Regione, come disposto dalla normativa vigente nazionale e regionale⁽⁵⁾.

Inoltre, il soggetto in possesso del requisito professionale e che assume l'incarico di **responsabile tecnico** non può essere individuato contemporaneamente in più esercizi.

Riferimenti normativi essenziali:

➤ **Legge 17 agosto 2005, n. 174** "Disciplina dell'attività di acconciatore". (GU n. 204 del 2-9-2005) - Art. 3. (Abilitazione professionale) ...omissis...
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

➤ **Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59** "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". (GU n.94 del 23-4-2010 - S. O. n. 75) - Art. 78
(Attività di estetista) 1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: "Art. 2
1. L'attività professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443^[6], o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580^[7]. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241^[8], da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133^[9]".
2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 è inserito il seguente:
"01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica."
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogato.

Attività di massaggi

L'**attività di massaggi**, regolamentata dalla Legge n. 1/90, normativamente attuata con legge regionale n. 54/1992⁽¹⁰⁾, è stata recentemente oggetto di chiarimento in un parere della Regione Piemonte datato 17 luglio 2011⁽¹¹⁾, per altro recepito e contemplato dal Regolamento comunale in commento:

"...omissis... tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici o estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate^[12]. In particolare, qualora l'attività non presenti i caratteri del massaggio terapeutico, occorre rifarsi alla normativa nazionale e regionale ed ai regolamenti comunali disciplinanti l'attività di estetica...omissis...".

La Regione Piemonte ha, inoltre, concesso ai Comuni un periodo di transizione, per consentire la

(5) Legge n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista"; L. R. n. 54/92 « Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 – Disciplina attività di estetista » - Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore". (GU n. 204 del 2-9-2005)

(6) Legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge - quadro per l'artigianato". (GU n. 199 del 24-8-1985) Art. 5 (Albo delle imprese artigiane)

(7) Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". (GU n. 7 del 11-1-1994 - S. O. n. 6) - Art. 8 (Registro delle imprese)

(8) Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". (GU n. 192 del 18-8-1990)

(9) Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria". (GU n. 147 del 25-6-2008 - S. O. n. 152) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195).

(10) L. R. n. 54/92 « Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 – Disciplina attività di estetista ».

(11) B.U.R.P. n. 29 del 21 luglio 2011.

(12) Legge n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista".

regolarizzazione delle attività esistenti sul territorio; in particolare:

- Le attività in esercizio prima della data di pubblicazione sul B.U.R.P. del citato parere devono comunicare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ed urbanistico- edilizi dei locali e delle attrezzature entro il **28 febbraio 2013**⁽¹³⁾;
- Gli esercenti che hanno effettuato correttamente il succitato adempimento, devono comunicare il possesso dei requisiti professionali o la presenza all'interno dell'attività di una persona con i prescritti requisiti e con un regolare contratto di lavoro dipendente, conforme alla vigente normativa in materia di lavoro entro il **31 dicembre 2013**⁽¹⁴⁾.

Attività di onicotecnica

L'attività di "**onicotecnica**"⁽¹⁵⁾ è stata contemplata nell'ambito del nuovo regolamento comunale, in conformità alle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con la nota del 26 luglio 2010⁽¹⁶⁾: "per esercitare l'attività di onicotecnico occorre essere in possesso della qualificazione di estetista, conseguita ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 54/92, come deliberato dalla Commissione Regionale per l'Artigianato in data 26 ottobre 2005".

Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista - n. 324

Esaminiamo, ora, il testo coordinato del Regolamento, con le modifiche di maggiore interesse.

Art. 1 – "Definizioni"

La definizione di *acconciatore* e le fonti normative di riferimento sono state confermate nella forma e nel contenuto al primo comma dell'articolo.

L'acconciatore è l'artigiano esperto nel trattamento e nella cura dei capelli, effettua sui clienti i servizi ed i trattamenti che servono a migliorarne l'aspetto: taglio, colorazione e decolorazione, permanente, piega. Nel caso di clientela maschile si occupa anche del trattamento di barba e baffi. Tra le competenze rientrano anche la *manicure* e la *pedicure*; gli altri trattamenti estetici prevedono il possesso della qualifica di estetista.

La definizione di *estetista* nel regolamento, è stata riformulata, richiamando e riportando la definizione di cui all'art. 1 comma 1 della Legge n. 1/1990.

La legge, oltre a definire l'attività di estetista, fissa i parametri necessari per la qualificazione professionale, stabilisce le modalità di esercizio e affida alle Regione il compito di emanare norme di programmazione relative all'esercizio dell'attività e di dettare disposizioni ai Comuni per l'adozione dei regolamenti attuativi della legge stessa.

L'estetista è il/la professionista che si occupa del trattamento cosmetico del corpo, ponendo in essere tutele attività che servono a migliorarne l'aspetto ed attenuarne i difetti.

L'attività di estetista, nel quadro della vigente legislazione, comprende:

- **la pulizia ed i trattamenti del viso;**
- **i trattamenti estetici del corpo;**
- **il massaggio per scopi estetici del viso e del corpo;**
- **la depilazione;**

(13) Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013 00573/016 del 12 febbraio 2013.

(14) Idem.

(15) Ricostruzione delle unghie ed applicazione di unghie artificiali.

(16) Nota prot. 7904/1603 del 26 luglio 2010 Direzione Commercio ed Artigianato – Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato "Attività onicotecnico".

- **il manicure e pedicure estetico;**
- **il trucco.**

Tale attività, come viene precisato nel comma 2 dell'articolo 1 reg. com., può essere svolta:

- a) con l'attuazione di **tecniche manuali**;
- b) con l'utilizzazione di **apparecchi elettromeccanici** per uso estetico (di cui all'allegato alla L. n. 1/1990);
- c) con l'applicazione dei **prodotti cosmetici** definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713⁽¹⁷⁾.

Gli apparecchi elettromeccanici, compresi nell'allegato alla legge n. 1/90, così come modificato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 110/11⁽¹⁸⁾, sono alimentati a bassa tensione o a batteria (apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione, rulli elettrici e manuali, solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A, scaldacera per ceretta, attrezzature per manicure e pedicure, saune e bagno di vapore⁽¹⁹⁾) costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e rispondenti alle specifiche tecniche di cui al DM sopra citato. Le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici, sono determinati, per ciascun apparecchio, dalle norme e specifiche contenute nelle schede tecnico informative costituenti l'allegato 2 del menzionato decreto.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (art. 1, 3 comma, L. n. 1/1990) come i **massaggi terapeutici** e **riabilitativi** che sono inseriti nell'area della medicina ad indirizzo estetico per le prestazioni di natura sanitaria, eseguite negli ambulatori, dirette alla prevenzione ed alla correzione degli inestetismi costituzionali o acquisiti quali esiti di malattia⁽²⁰⁾ e sono riservati al massofisioterapista e al fisioterapista. Queste figure hanno in sintesi le seguenti caratteristiche:

- Il **massofisioterapista** o **massofisioterapeuta** è un professionista sanitario che svolge le terapie di massaggio sia come libero professionista, sia in collaborazione dei medici in ambito pubblico o privato secondo le disposizioni della Legge. Il Ministero della Salute con circolare del 22.1.2010 ha chiarito che il titolo di massofisioterapista conseguito presso Istituti regolarmente autorizzati dalla Regione di competenza "*abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge 403/71*"^[21].
- Il **fisioterapista** è la figura professionale inserita nell'equipe di Medicina Fisica e Riabilitativa insieme al Medico Fisiatra (responsabile), i medici specialisti coinvolti nella conduzione clinica del paziente (Ortopedico, Neurologo, Internista, Cardiologo), il Medico in Medicina Generale, le restanti figure professionali in possesso anch'esse di Laurea in Professioni sanitarie (Terapista occupazionale, Infermiere professionale, Logopedista, Tecnico Ortopedico), gli specializzati in esercizio fisico riattletizzativo in possesso di Lauree di carattere socio-sanitario come il laureato in Scienze Motorie o sportive come il laureato IUSM.

Il Ministero della Sanità ha individuato, con proprio decreto n. 741/94, la figura e il profilo professionale del fisioterapista⁽²²⁾.

(17) Legge 11 ottobre 1986, n. 713 "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici". (GU n. 253 del 30-10-1986 - S.O.)

(18) Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 110 del 12.05.2011 "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista". G.U. n. 163 del 15.07.2011, articolo 1 comma 2.

(19) Allegato "A" del D.M. n. 110/2011.

(20) R.D. 27.07.1934 n. 1265 "Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie" G.U. 9 agosto 1934 n. 186 S.O. e s.m.i.; Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale. (GU n. 360 del 28-12-1978 - S. O.) e s.m.i.; Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419". (GU n. 165 del 16-7-1999 - S. O. n. 132)

(21) Legge 19 maggio 1971, n. 403 Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi. (GU n. 162 del 30-6-1971)

(22) Decreto 14 settembre 1994, n. 741 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista. (G.U. Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 1995)

All'ambulatorio deve essere obbligatoriamente preposto un medico responsabile, in possesso della specializzazione.

Nel comma 2 è anche regolamentata - per la prima volta - la figura dell'**onicotecnico** nel contesto dell'attività di estetica.

Questa figura (dal greco *onyx* che vuol dire *unghia*) rappresenta letteralmente il *tecnico delle unghie*. Il termine indica il professionista esperto della ricostruzione ed applicazione di unghie artificiali per finalità estetica. Non si tratta di una figura medica: nel caso di incidenti o problematiche di salute gravi che prevedano operazioni di chirurgia plastica e ricostruzione ungueale, l'intervento non è di competenza dell'onicotecnico.

La Corte d'Appello di Torino, con decreto n. 271/2005 del 22 marzo 2005 ha statuito che detta attività è ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista; l'orientamento è stato recepito nella delibera C.R.A. (Commissione Regionale per l'Artigianato) Piemonte n. 104/05 del 25 ottobre 2005.

1. Acconciatore.

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40^[23], nonché le disposizioni del presente regolamento.

2. Estetista.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 ***così come modificato dal DM 110/2011 (allegato A alla Legge ed al presente regolamento) e secondo le specifiche recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici previste nelle schede tecnico-informative dell'Allegato 2 al D.M. 110/2011,*** o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. ***Rientrano nell'attività di estetista anche quelle di onicotecnica, l'attività di massaggi effettuate sul corpo umano e le attività finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative*** Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - "Attività consentite"

L'articolo in commento specifica che le attività oggetto del Regolamento non possono essere svolte nelle forme previste per le vendite su area pubblica. Inoltre, se trattasi di soggetti diversi, non può coesistere un'attività contemplata dal Regolamento con un'attività commerciale diversamente regolata. Infine, non è ammessa la vendita di prodotti alimentari, fatto salvo quelli attinenti ai trattamenti offerti, sempreché si sia in presenza dei requisiti soggettivi e professionali previsti.

Le attività previste nel Regolamento comunale possono anche essere svolte in Case di Cura, ospedali Istituti assistenziali con ricovero permanente, alberghi, caserme, centri commerciali, palestre,

(23) Legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"; Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 (in G.U. 16 gennaio n. 12) "Modifiche alla legge 14 febbraio 1963 n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini"; Legge 29 ottobre 1984, n. 735 Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri. (GU n. 302 del 2-11-1984); Legge 2 aprile 2007 n. 40 (S.O. n. 91 alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".

circoli privati, previa presentazione di SCIA e nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente negli orari di funzionamento degli esercizi stessi.

Rispetto alla precedente formulazione è stato abrogato il comma che prevedeva il divieto di esercitare altre *attività non espressamente autorizzate, che non fossero a mero titolo di dimostrazione*.

L'articolo prende in considerazione le **attività didattiche esercitate su soggetti diversi dagli allievi**, sottoposte a preventiva SCIA contenente le autocertificazioni relative a:

- Requisiti (regolare costituzione della società o impresa individuale; requisiti igienico-sanitari; conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi; requisito professionale e disponibilità dei locali⁽²⁴⁾);
- Qualifica professionale (i soggetti che effettuano le prestazioni e non abbiano ancora conseguito la qualifica professionale, devono operare sotto il controllo diretto di un soggetto abilitato all'esercizio della professione);
- Locali a norma (agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene e lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi);
- Locali per esercitazioni (da effettuarsi in locali diversi da quelli autorizzati all'esercizio della professione).

I gestori dei corsi didattici sono obbligati ad effettuare per ogni corso le registrazioni e gli aggiornamenti relativamente a:

- oggetto e caratteristiche dei corsi,
- data di inizio e fine corsi,
- orario settimanale e giornaliero delle lezioni,
- nominativi del personale direttivo e docente, completo di estremi anagrafici.

Dette registrazioni devono essere sempre disponibili nella sede dell'attività.

Le imprese esercenti l'attività di estetista e/o parrucchiere possono cedere al cliente, dopo il servizio, i prodotti per la prosecuzione del trattamento (prodotti cosmetici, parrucche o altri beni accessori)⁽²⁵⁾.

Anche in occasione di fiere, dimostrazioni o corsi di formazione o di aggiornamento predisposti dalle Associazioni di comparto o di Enti autorizzati, le attività devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e da personale in possesso dei requisiti professionali.

1. Le attività del presente regolamento, non possono essere svolte nelle forme previste per la vendita su area pubblica. Non è ammessa la coesistenza di un'attività regolata dal presente regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse qualora i titolari siano soggetti diversi, non è comunque ammessa la vendita di prodotti alimentari ad eccezione dei prodotti strettamente attinenti ai trattamenti effettuati e fatto salvo il possesso dei requisiti soggettivi e professionali richiesti.

2. Le attività **di Acconciatore e/o estetista** possono essere svolte anche in locali di abitazione dell'esercente a condizione:

- che l'interessato presenti preventivamente Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune, che per i locali sia presente l'idoneità igienico-sanitaria di cui agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento;
- che l'esercente stesso consenta i controlli da parte degli organi competenti.

Le attività del presente Regolamento possono essere, altresì, esercitate presso Ospedali, Case di cura, Istituti assistenziali con ricovero permanente, Comunità varie di cui all'art. 7-bis del presente Regolamento, oltre che in alberghi, centri commerciali, caserme, palestre, circoli privati, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, comprovata disponibilità dei locali e nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174, dall'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, e della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.

3. Gli esercenti **titolari di attività in sede fissa e titolari di attività esercitata presso l'abitazione dell'esercente** possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi, **nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia**

(24) Art. 3 c. 1 lett a,b,c,d,e regolamento comunale n. 324.

(25) Nel caso di specie non si applicano le disposizioni del decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i., (GU n. 95 del 24-4-1998 - S. O. n. 80);

fiscale.

4. SOPPRESSO

5. Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività contenente le seguenti autocertificazioni:

- a) che sono presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera f);
- b) che i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso **del relativo requisito** professionale, non eseguono le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona **abilitata** all'esercizio della professione;
- c) che i locali e le attrezzature hanno i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;
- d) che le prestazioni non sono effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

6. I gestori di corsi didattici, riconosciuti in base alla vigente normativa e legittimati ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:

- oggetto e caratteristiche del corso;
- data inizio e fine corso;
- orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
- nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.

Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

7. Le attività di cui al presente regolamento esercitate temporaneamente in occasione di fiere, di iniziative dimostrative o di corsi di formazione o di aggiornamento organizzati da enti autorizzati o dalle Associazioni del comparto devono essere svolte da persone in possesso dei requisiti professionali e nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.

8. I prodotti cosmetici utilizzati per i trattamenti ed i servizi di cui al comma 1 sono definiti dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713, e successive modificazioni.

Le imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o di estetista, dopo l'erogazione del trattamento possono cedere ai fruitori del servizio prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori per la prosecuzione del trattamento effettuato, in tal caso non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e successive modificazioni.

Art. 3 - "Requisiti per esercitare l'attività"

Nel testo dell'articolo sono elencati i requisiti per attivare un nuovo esercizio, per il trasferimento della sede o per la modifica dell'attività.

Innanzitutto occorre presentare al Comune la SCIA valida per l'intestatario e per i locali che vengono in essa indicati, soddisfatti i seguenti requisiti:

- Regolare costituzione di società o impresa individuale e iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio;
- Regolarità igienico-sanitaria dei locali come disposto dagli artt. 7 e ss. del presente regolamento⁽²⁶⁾;
- Conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi;
- Requisito professionale,
- Disponibilità dei locali;
- Superficie minima dei locali come disposto dall'art. 6 del Regolamento in oggetto⁽²⁷⁾.

Per la presentazione della SCIA ai fini di apertura, voltura o modifiche, è indispensabile che il responsabile tecnico non abbia altri incarichi presso altre attività di acconciatura o estetica, diversamente non verrà rilasciata la regolare ricevuta di presentazione.

Il recesso del responsabile tecnico o la scadenza del medesimo, devono essere comunicati al Settore Amministrativo; tale comunicazione deve altresì contenere la dichiarazione di recesso notificata al titolare dell'attività, che dovrà sospendere l'esercizio sino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico.

(26) Reg. Comunale 324- Art. 7 ""Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate"; Art. 7 bis "Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie"; Art. 7 ter "Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'imprenditore"; Art. 7 quater "Altre disposizioni igienico sanitarie".

(27) Reg. Comunale n. 324 – Art. 6 "Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività".

Il conseguimento della qualifica professionale, per l'attività di "acconciatore", è regolamentata dall'art. 3 della Legge n. 174/2005; per l'attività di "estetista" la normativa di riferimento è la legge regionale n. 54/1991⁽²⁸⁾.

Requisito professionale per l'attività di acconciatore.

La Regione Piemonte, con nota del 9.2.2009⁽²⁹⁾, ha definito i percorsi per l'acquisizione dell'abilitazione di acconciatore in attuazione della L. 174/2005. Dal 31 gennaio 2009 la qualificazione professionale è acquisita secondo le disposizioni previste dall'art. 3 L. n. 174/2005.

La qualifica professionale si consegue presso una scuola privata o un ente di formazione privato o finanziato dalla regione, previo superamento di un esame tecnico-pratico, preceduto dallo svolgimento di un corso biennale.

I contenuti dei corsi, così come le modalità di svolgimento dell'esame finale, sono stabiliti dalle regioni.

Ottenuta la qualifica è necessario seguire un corso di specializzazione orientato prevalentemente alla pratica, oppure effettuare un periodo di inserimento in un'impresa di acconciatura, della durata di almeno un anno, da svolgere nell'arco di due anni.

In alternativa, per ottenere la qualifica, è possibile lavorare per tre anni presso un salone di acconciature; questi tre anni di inserimento devono svolgersi in un arco di cinque anni, ed includere un corso di formazione teorica.

Se l'inserimento è preceduto da un rapporto di apprendistato⁽³⁰⁾, la sua durata si riduce ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni. Dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale, l'acconciatore può svolgere l'attività in modo indipendente in una apposita struttura o presso il proprio domicilio, previa iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane presso la locale camera di Commercio.

Sono previsti i seguenti percorsi:

PERCORSO 1: SOLO CORSO

Per chi non ha conseguito l'obbligo scolastico

corso di 3 anni (ore 3150) + corso di specializzazione pratico di 1 anno (600 ore) da effettuarsi nell'arco di 2 anni. Al termine del percorso esame tecnico-pratico

Per chi ha conseguito l'obbligo scolastico

Corso di 2 anni (ore 1800) + corso di specializz. pratico di 1 anno (600 ore) da effettuarsi nell'arco di 2 anni. Al termine del percorso esame tecnico-pratico

PERCORSO 2: MISTO (CORSO E LAVORO)

Per chi non ha conseguito l'obbligo scolastico

corso di 3 anni (ore 3150)

Accertato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato (di seguito CPA) lavoro qualificato (dipendente – titolare – socio – f/c⁽³¹⁾ – co.co.co⁽³²⁾) per 1 anno da effettuarsi nell'arco di 2 anni. Al termine del percorso esame tecnico-pratico.

Per chi ha conseguito l'obbligo scolastico

Corso di 2 anni (ore 1800)

(28) L.R. n. 54 del 09.12.1992 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista" (B.U.R. 30 12.1992 n. 53)- modificata dalla L.R. 38/2009 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno". (B.U. 7 Gennaio 2010, n. 1)

(29) Nota della Regione Piemonte Prot. 1854/DB1603 del 19.02.2009 "Art. 4 e 3 della legge 174/2005: "Disciplina dell'attività di acconciatore". Abilitazione professionale di acconciatore.

(30) Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247". (GU n. 236 del 10-10-2011)

(31) F/c: formazione continua.

(32) Co.co.co: collaboratori coordinati e continuativi.

Accertato dalla CPA lavoro qualificato (dipendente – titolare – socio – f/c – co.co.co) per 1 anno da effettuarsi nell'arco di 2 anni. Al termine del percorso esame tecnico-pratico.

PERCORSO 3: LAVORATIVO

Accertato dalla CPA periodo apprendistato della durata prevista dal C.C.N. + lavoro qualificato (dipendente – titolare – socio – f/c – co.co.co) per 1 anno da effettuarsi nell'arco di 2 anni.
Corso di formazione teorica di 300 ore. Al termine del percorso esame tecnico-pratico.

Accertato dalla CPA lavoro qualificato (dipendente – titolare – socio – f/c – co.co.co) per 3 anni da effettuarsi nell'arco di 5 anni.
Corso di formazione teorica di 300 ore. Al termine del percorso esame tecnico-pratico.

Le agenzie formative riconosciute dalla Provincia di Torino dove poter effettuare i corsi di formazione professionale di qualifica (operatore dei trattamenti estetici/acconciatore 1800 ore) e di specializzazione/abilitazione per acconciatore (600 ore – 300 ore) sono:

- SCUOLA ESTETICA IVREA, Via Jervis 3 – Ivrea: corsi 1800-600-300 ore
- ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO/SANTA PAOLA, Corso Trapani 25 – Torino: corsi 1800-600-300 ore
- CRIS, Via Nino Bixio 13 – Orbassano: corsi 1800-600-300 ore
- CONSORZIO PRE, Via V. Andreis 18/10/E – Torino: corsi 300 ore
- FORMAZIONE E BENESSERE, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 28/d – Rivoli: corsi 300 ore
- CIAC (CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO), Via Mazzini 80 – Valperga: corsi 600 ore
- CNOS, Piazza G. Da Volpiano 2 – S. Benigno Canavese: corsi 600 ore
- L'ESTETICA AGENZIA LAVORO E FORMAZIONE, Via Romolo Gessi 17/A – Torino: corsi 300 – 600 ore

I periodi svolti in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno.

Requisito professionale per l'attività di estetista.

L'attestato di qualificazione professionale per l'attività di estetista- da presentare al Comune per l'ottenimento della licenza - può essere conseguito, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico svolto al termine di:

- un corso di specializzazione della durata di un anno oppure un anno di inserimento presso un'impresa di estetista, preceduto dallo svolgimento di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue;
- un corso regionale di formazione teorica della durata di 300 ore, al quale è possibile accedere dopo aver ottenuto l'attestazione, da parte della CPA, del periodo di lavoro svolto in un'impresa di estetista, limitatamente ai percorsi formativi di cui all'art. 3 commi b) e c) della legge 1/90⁽³³⁾.

Per l'indicazione dei **requisiti** richiesti per l'ottenimento della suddetta attestazione si riporta di seguito il regolamento approvato dalla CPA con delibera del 15.2.2000:

1. Spetta alla CPA l'accertamento del periodo lavorativo svolto, ai fini dell'ammissione ai corsi di 300 ore, limitatamente ai percorsi formativi di cui all'art. 3 commi b) e c) della legge 1/90.
2. Possono accedere al corso di formazione teorica, della durata di 300 ore, coloro che abbiano

(33) L.n.1/1990 art. 3 c.1 lett. b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

svolto un'attività lavorativa secondo i periodi sotto indicati:

Collaboratori (familiari coadiuvanti)

Titolare o socio prestatore d'opera in società anche non artigiana

Dipendenti di 2° e 3° livello

3 ANNI svolti nel quinquennio precedente la presentazione della domanda

Dipendenti di 4° livello

2 ANNI + 2 ANNI di 3° livello

Apprendisti

4 ANNI + 1 ANNO di 3° livello

I periodi svolti in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano, ai fini della verifica del periodo lavorativo svolto, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno.

Per quanto riguarda **la documentazione da allegare alla domanda** si precisa quanto segue:

- **per collaboratori e soci prestatori d'opera in società artigiane** si richiede la dichiarazione del titolare o socio qualificato relativamente alle mansioni svolte;
 - **per i soci di società non artigiane** si richiede la dichiarazione del direttore tecnico e l'iscrizione all'INAIL;
 - **per i dipendenti** si richiede la fotocopia del libretto di lavoro con originale in visione (qualora sul libretto di lavoro non siano indicati i livelli, si dovranno allegare copie delle buste paga o, in alternativa, degli OIM, sempre con originali in visione).
3. Per poter procedere all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è necessario che la qualificazione professionale e la successiva autorizzazione comunale siano possedute: per quanto riguarda le ditte individuali, dal titolare; per quanto attiene le società, questa Commissione ritiene sufficiente la qualificazione di un solo socio, applicando la condizione richiesta dalla legge 1/90 (prevede che tutti i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale), limitatamente ai soci che svolgono tutte le mansioni previste dall'attività di estetista in modo professionale.

All'atto di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte di società, l'ufficio dovrà, pertanto, far indicare, per ciascun socio prestatore d'opera, le mansioni effettivamente svolte, richiedendo la qualificazione professionale solo ai soci che svolgono tutte le mansioni inerenti l'attività di estetista.

Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico pratico, ai sensi dell'art. 6 c. 3 Legge n. 1/1990, devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

Agenzie riconosciute per i corsi di formazione per Estetista

- SCUOLA DI ESTETICA MODERNA – SEM
C.so Vittorio Emanuele II , 3 - 10125 Torino
- JUVENTUTE
Via San Francesco d'Assisi, 27 - 10121 Torino

- L'ESTETICA AGENZIA LAVORO E FORMAZIONE
Via Romolo Gessi, 17 - 10136 Torino
- ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO / SANTA PAOLA
C.so Trapani, 25 - 10141 Torino
- FORMAZIONE E BENESSERE
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 28/d - 10098 Rivoli (TO)
- SCUOLA DI ESTETICA DI IVREA
Via Jervis, 3 - 10015 Ivrea (TO)
- Consorzio PRE
Via Andreis 18 int. 10 tel. 011/4360690
Corsi c/o Studio Look - Via Macerata 6 - (solo corsi 300 ore)

1. L'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore o estetista, o il trasferimento di sede degli stessi, o modifica dell'attività, è subordinata alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

- requisito della regolare costituzione della società o impresa individuale e dell'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.; le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente all'albo delle imprese artigiane;
- requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (articolo 7 e seguenti);
- requisito della conformità dei locali ai requisiti urbanistici - edilizi;
- requisito professionale, ottenuto nel rispetto della vigente normativa, che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un Responsabile Tecnico **dependente con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;**
 - **in caso di Società** in capo alla persona designata ad assumere la responsabilità tecnica, **come socio o dependente con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;**
- disponibilità dei locali;
- superficie minima dei locali a norma del successivo articolo 6.

2. Per ogni sede dell'impresa esercente l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato un differente responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa **con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro**.

2-bis. Il soggetto preposto in possesso del **requisito** professionale che assume la responsabilità tecnica deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il responsabile tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo.

Qualora all'atto della presentazione della SCIA di apertura, voltura o comunicazione di modifiche venga riscontrato che il responsabile tecnico risulti incaricato presso altra attività di acconciatore o estetista, non può essere rilasciata la ricevuta di presentazione sino a quando non vengano espletate le procedure di cui al successivo comma 2 ter.

2 ter. Il recesso dall'incarico di responsabile tecnico o la scadenza dello stesso devono essere comunicati al competente Settore Amministrativo: la comunicazione di recesso dall'incarico da parte del responsabile tecnico deve contenere la dichiarazione di recesso notificata al titolare dell'attività. Il titolare dell'attività deve sospendere l'esercizio sino alla nomina del nuovo responsabile pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11 del presente regolamento.

3. Un'impresa può essere titolare di più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso **del necessario requisito professionale**. In caso di impresa artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997, il numero di esercizi non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4. Un esercente che oltre alla propria attività sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per svolgere il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa, deve garantire la presenza del responsabile tecnico nei modi previsti dal comma precedente oppure svolgendo l'attività in orari diversi da quello della sede principale.

5. Le attività di acconciatore ed estetista disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente dallo stesso titolare negli stessi locali previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività alle condizioni di cui al precedente articolo e con le seguenti prescrizioni:

- il richiedente sia in possesso dei requisiti professionali previsti per le attività esercitate;
- i locali dedicati alle differenti prestazioni dovranno essere separati distintamente;
- possono essere in comune i bagni ed i locali non destinati ai trattamenti (attesa, reception)

Qualora il titolare ceda un ramo d'azienda le attività sono scisse e a tal fine dovrà essere presentato il subingresso per una delle due attività; i locali dedicati all'attività oggetto di subingresso dovranno essere nettamente separati con pareti continue dai locali dedicati all'altra attività, dotati di servizi igienici indipendenti e di ingresso autonomo. Ognuna delle attività deve rispettare i requisiti igienico sanitari previsti, ed ognuno dei titolari deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali.

6. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso **del requisito** professionale per una o più della attività autorizzate, l'attività è sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 9.

7. In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività è subordinata alla presenza di **entrambi i requisiti professionali**. Qualora manchi **il requisito** professionale per l'attività di acconciatore è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad esercitare tale attività. Qualora manchi **il requisito** professionale per l'esercizio dell'attività di estetista è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad esercitare tale attività. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione/Denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività quest'ultima decade.

Art. 4 – “Procedura di segnalazione certificata di inizio attività (scia)- sportello unico attività produttive” (non modificato)

L'articolo non ha subito modificazioni o integrazioni. L'attività può essere iniziata, se presenti tutti i requisiti autocertificati con apposita modulistica predisposta (ad es. per i requisiti igienico-sanitari la modulistica preposta è stata concordata per i contenuti con l'ASL di competenza), dalla data di presentazione della S.C.I.A. allo Sportello unico Attività Produttive e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di presentazione⁽³⁴⁾.

1. All'atto della presentazione della SCIA devono essere presenti i requisiti di cui all'articolo 3 comma 1, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati.
In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, la loro presenza deve essere autocertificata utilizzando l'apposita modulistica i cui contenuti sono concordati con l'ASL.

2. In caso di presenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 punti a), b), c), d) ed e), nonché della relativa autocertificazione, l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive; nel caso l'attività venga iniziata in data successiva, il lasso di tempo tra la data di presentazione e la data di apertura non potrà essere superiore a 60 giorni.
Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.
Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitari viene inviata all'ASL per lo svolgimento delle attività di controllo delle stesse.

3. Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi della Legge 2 aprile 2007 n. 40^[35].
Per la presentazione delle pratiche è previsto un diritto di istruttoria nella misura definita dal Regolamento dello Sportello Unico.

Art. 5 – “Commissione comunale” (non modificato)

L'articolo in oggetto non è stato modificato e si riporta per sola conoscenza.

1. La Commissione consultiva è composta da:

- Il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Rappresentanti della categoria degli acconciatori mediante le Associazioni Provinciali degli Artigiani, firmatarie di contratti nazionali del lavoro e presenti nel CNEL;
- Rappresentanti della categoria degli estetisti mediante le Associazioni Provinciali degli Artigiani, firmatarie di contratti nazionali del lavoro e presenti nel CNEL;
- Rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani o suo delegato;
- un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato

2. La funzione di Segretario della Commissione è svolta da un funzionario del Settore Amministrativo competente.

3. La Commissione è nominata con apposito atto e dura in carica cinque anni: i suoi membri possono essere rieletti.

(34)D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (GU n. 229 del 30-9-2010 - S. O. n. 227)

[35] Legge 2 aprile 2007, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. (GU n. 77 del 2-4-2007 - S. O. n. 91 Città di Torino – Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale - Servizio Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 36/13 – Attività produttive
- Polizia Amministrativa
Pagina 12 di 25

4. I rappresentanti delle categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.
6. La riunione della Commissione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a redazione del regolamento e sue modifiche e per ogni questione riguardante le problematiche relative all'applicazione del presente regolamento e della normativa di settore.
8. Per le partecipazioni alla Commissione non è prevista la corresponsione del gettone di presenza o altra forma di rimborso spese.

Art. 6 – “Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività” (non modificato)

Le superfici minime dei locali differiscono in base all'attività posta in essere e da queste sono esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc...):

- Per gli **acconciatori** metri quadri 10 per una sola postazione di lavoro (poltrona attrezzata con specchio frontale); metri quadri 4 in più per ogni postazione aggiuntiva;
- Per gli **estetisti** metri quadri 14 con la predisposizione di idoneo spazio di attesa.

1. Oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, per l'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):

- a) acconciatori: metri quadri 10 per un solo posto di lavoro, metri quadri 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- b) estetisti: metri quadri 14.

2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

Art. 7 – “Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate”

L'articolo è stato sostanzialmente ribadito nei contenuti.

I locali adibiti all'attività di acconciatore o estetista devono rispondere ai seguenti requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici:

- a) l'altezza dei locali adibiti all'attività non deve essere inferiore a m. 2,70;
- b) la superficie aero illuminata non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
L'aerazione può essere a mezzo di impianto di ventilazione forzata e dove l'illuminazione naturale sia insufficiente è indispensabile ricorrere all'illuminazione artificiale ⁽³⁶⁾.
- c) Nei locali in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili devono esistere impianti di estrazione forzata dell'aria.
- d) I locali e le attrezzature devono essere predisposti per la fruizione da parte di persone con limitate capacità motorie, per accessibilità, visitabilità e adattabilità degli stessi.

Nuove aperture e trasferimenti: i servizi igienici devono essere interni ai locali ed in numero adeguato, nel rispetto delle esigenze di privacy e confort, in modo da garantire una rapida e facile pulizia. Sono ammessi servizi igienici esterni in edifici storici, anche in comune con altre attività, escludendo l'uso con un appartamento adibito a civile abitazione.

Se il locale è inserito in un contesto urbano storico, è ammesso l'uso di servizi igienici esterni, ubicati nel cortile condominiale o facenti **comunque parte della stessa unità immobiliare** (nuova previsione inserita dal legislatore), ad uso esclusivo dell'attività, attestata dall'amministratore dello stabile e predisposto all'utilizzo anche da parte di persone diversamente abili, osservate le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed in **materia edilizia** (nuova previsione

(36) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. (GU n. 101 del 30-4-2008 - S. O. n. 108)

inserita dal legislatore), e con asseverazione di tecnico abilitato.

Attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o cambiamenti di titolarità: per i servizi igienici è consentito il mantenimento della situazione precedentemente autorizzata.

Se il servizio igienico è in comune ricorrono le seguenti condizioni:

- Il servizio igienico non deve essere in uso comune con l'alloggio occupato per civile abitazione;
- Gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio devono essere in capo all'esercente le attività di cui al presente regolamento.

Ampliamenti e/o ristrutturazione edilizia: in caso di ampliamenti e ristrutturazioni devono essere rispettati i parametri dettati per le nuove aperture di esercizio.

Tutti i servizi igienici, sia interni, sia esterni, devono:

- avere il pavimento di materiale solido, lavabile e disinfettabile (resistente all'azione dei disinfettanti e dei detergenti);
- avere le pareti rivestite sino ad un'altezza di m. 1,50 con materiale lavabile e disinfettabile, dotati all'interno di un lavandino ed una tazza wc.

Se ubicati all'interno dei locali adibiti all'attività, devono essere strutturati con antilatrina ventilata con porta.

Nei locali interrati o seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti, necessita la richiesta di deroga all'ASL competente per territorio ed i locali devono comunque rispondere ai requisiti previsti dal Regolamento Municipale d'Igiene⁽³⁷⁾.

Locali: i pavimenti dei locali, in cui viene esercitata l'attività ed in quelli accessori, devono essere di materiale solido, ben connesso, impermeabile, liscio, lavabile e disinfettabile e le pareti ricoperte sino ad un'altezza di m. 1,80 con materiale lavabile.

L'acqua nei locali di lavoro deve essere potabile con scarichi ed allacciamenti alla fognatura.

Il taglio e l'acconciatura devono essere eseguiti esclusivamente su capelli puliti e quindi dopo aver provveduto alla lavatura; l'esercente può rifiutare il servizio su capelli non puliti.

Se la tipologia di attività comporta l'uso di solventi volatili ed infiammabili, l'esercizio deve essere provvisto di un deposito separato dal locale di lavoro e l'utilizzazione dei medesimi deve avvenire con recipienti appositi in locali areati.

I contenitori per la biancheria usata devono essere chiudibili, lavabili e disinfettabili; la biancheria pulita deve essere collocata in un armadio con sportelli. I recipienti per la raccolta dell'immondizia devono essere chiusi con apertura a pedale.

La biancheria deve essere cambiata ad ogni servizio e le dotazioni devono essere in proporzione anche al numero di lavoratori (rasoi, forbici, pennelli ed accessori).

Deve essere presente un armadietto dotato di materiale per il pronto soccorso ed un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico; nelle cabine e nei locali in cui l'utente rimane solo (bagno turco, sauna, solarium, idromassaggio...) deve essere presente un campanello di chiamata, se questo non è integrato nell'apparecchiatura in uso.

Il mobilio e gli arredi devono essere di materiale lavabile e gli schienali dei sedili, se muniti di poggiatesta, devono essere coperti di carta o con asciugamano da sostituire ad ogni servizio.

Norme igieniche: il titolare dell'attività ed il responsabile Tecnico (se soggetto diverso dal titolare), hanno l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza di norme igieniche, valide anche per coloro che utilizzano a scopo professionale strumenti taglienti, aghi anche per attività estetiche, ovvero:

- a) massima pulizia di tutti i locali e disinfezione periodica;
- b) il personale deve osservare le regole di pulizia ed igiene personale (soprattutto mani ed unghie), indossare capi da lavoro preferibilmente di colore chiaro sempre puliti;
- c) prima di ogni servizio devono lavarsi le mani

(37)Regolamento Municipale d'Igiene n. 30- Art. 114 "Occupazione sotterranei".

- d) prima di ogni trattamento la parte interessata alla prestazione deve essere lavata e disinfettata.
- e) per ogni cliente la biancheria deve essere pulita e lavata ad alta temperatura
- f) le persone che presentano eruzioni e lesioni cutanee devono presentare idonea certificazione medica di non contagiosità.
- g) la pulizia degli attrezzi utilizzati deve avvenire con lavaggio accurato, asciugatura e disinfezione; se gli strumenti taglienti non sono monouso, devono essere sottoposti a sterilizzazione e conservati in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili. La sterilizzazione prevede la **fase 1** "preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello" e la **fase 2** "sterilizzazione o disinfezione a alto livello"; gli apparecchi a raggi U.V. (luce blu) possono solo essere utilizzati per la conservazione degli strumenti già sterilizzati;
- h) è vietato riutilizzare gli strumenti monouso;
- i) in caso di puntura accidentale o taglio accidentale il soggetto deve essere sottoposto a controllo medico;
- l) dopo la rasatura il cliente deve poter lavarsi il volto con abbondante acqua calda corrente e la superficie rasata può essere trattata con una soluzione alcolica al 50% o altri prodotti disinfettanti;
- m) le spazzole per capelli devono essere lavate e disinfettate dopo ogni utilizzo;
- n) è vietato l'uso del piumino per spargere il talco, che deve essere utilizzato solo con polverizzatore;
- o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati, devono essere utilizzati con guanti monouso;
- p) in caso di esalazioni fastidiose o nocive i locali devono essere areati frequentemente;
- q) la miscela di componenti che emanano sostanze e vapori deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata e possibilmente con cappa chiusa; in caso di esercizio senza dipendenti, l'obbligatorietà delle idonee apparecchiature di aspirazione è collegata alla modalità e frequenza di utilizzo dei prodotti e comunque i rischi sono sotto la completa responsabilità del gestore e dichiarati sul documento di valutazione del rischio;
- r) in caso di utilizzo di liquidi infiammabili non devono essere accese fiamme libere;
- s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;
- t) tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti con etichetta;
- u) gli addetti devono essere informati dei rischi specifici ai quali si espongono e delle misure per prevenire i danni che eventualmente potrebbero derivare dall'esposizione;
- v) agli addetti devono essere forniti in caso di necessità di dispositivi di protezione individuale (ad es. guanti di vinile, di *lattice*, di gomma per le diverse operazioni in cui sono impegnati, idonei occhiali protettivi per l'utilizzo del laser);
- z) i diritti degli utenti devono essere salvaguardati mediante una chiara informazione per i trattamenti a cui si sottopongono, devono essere esposti cartelli con raccomandazioni, avvertenze e avvisi di protezione, controindicazioni e cautele d'uso, inoltre in caso di necessità devono essere forniti mezzi di protezione personale (ad es. ciabatte ad uso individuale per trattamenti in sauna, occhialini per trattamenti UV).

Il personale impiegato se di minore età o apprendista deve essere sottoposto a visita ⁽³⁸⁾.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere conforme alla normativa vigente.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a metri 2,70;
- b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata di cui al D. Lgs.81/2008^[39] e costruito secondo la Norma Tecnica Italiana UNI 10339. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D. Lgs.81/2008);

(38) Legge 17 ottobre 1967 n. 977 "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti".

[39]Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - S. O. n. 108)

c) nei locali, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, deve essere garantita la presenza di impianti di estrazione forzata dell'aria;

d) i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie, nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari relative all'accessibilità ovvero visitabilità ovvero adattabilità degli stessi.

2. a) Nuove aperture e trasferimenti.

I servizi igienici devono essere di norma interni ai locali, in numero e posizione adeguati alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Qualora il locale sia inserito nel consolidato storico urbano e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali, attestato da relazione asseverata a firma di professionista abilitato, è ammesso l'uso di servizi igienici esterni al locale, ubicati nel cortile condominiale o **comunque facenti parte della stessa unità immobiliare** con le seguenti prescrizioni: la possibilità di utilizzo del servizio igienico sia di uso esclusivo dell'attività di acconciatore/estetica dichiarato da attestazione dell'amministratore del condominio; da parte del titolare dovrà essere attestato l'impegno a mantenere idonee condizioni igieniche e di manutenzione dei locali;

sia garantito l'utilizzo del servizio igienico da parte degli avventori diversamente abili, nel rispetto dei disposti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche **ed in materia edilizia**, attestato da asseverazione di tecnico abilitato;

b) Attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o cambiamenti di titolarità.

Per i servizi igienici si consente il mantenimento della situazione già autorizzata.

Se il servizio igienico è in comune alla esplicita condizione che:

- il servizio igienico non sia in uso comune con l'alloggio occupato per civile abitazione;
- gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano posti in capo all'esercente le attività disciplinate dal presente regolamento, quale che sia la proprietà del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi esterni fra privati.

c) In caso di ampliamenti e/o di ristrutturazione edilizia (come definita all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457^[40] e all'articolo 13 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56^[41]) si applicano le specifiche previste alla precedente lettera a).

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetista e acconciatore, di antilatrina ventilata con porta.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (D.M. 37/2008^[42]), delle Norme CEI ed UNI.

4. Nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, deve essere richiesta deroga all'A.S.L. competente per territorio ex D. Lgs.81/2008. Tali locali devono essere conformi ai requisiti previsti dall'articolo 114 del vigente Regolamento Municipale d'Igiene.

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo, le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a metri 1,80.

6. Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.Lgs.81/2008).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante per la raccolta

[40] Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale". (GU n. 231 del 19-8-1978) – Art. 31 "Definizione degli interventi"

[41] Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. "Tutela ed uso del suolo". (B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)- Art. 13 "Prescrizioni operative del piano regolatore generale"

[42] Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici". (GU n. 61 del 12-3-2008) - Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria". (GU n. 281 del 2-12-2005 - S. O. n. 195)

dei rifiuti urbani; per lo smaltimento di rifiuti speciali dovrà essere prevista apposita convenzione con aziende specializzate. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

11. Al titolare dell'attività ed al Responsabile Tecnico, se soggetto diverso dal titolare, incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro preferibilmente di colore chiaro e comunque sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;

g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio e asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati.

Gli strumenti taglienti e/o aghi, destinati a venire a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano monouso, prima di essere riutilizzati devono subire i sotto indicati trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello secondo la procedura e nell'ordine riportati; deve essere sottoposto immediatamente a tali trattamenti ogni altro strumento, come le forbici per il taglio dei capelli, che sia venuto accidentalmente a contatto con il sangue anche se in modo apparentemente insignificante.

Conservare gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili fino alla nuova utilizzazione.

Fase 1: preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

E' obbligatoria in quanto indispensabile per il successo del trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

1) Immergere gli strumenti in una soluzione detergente disinfettante per almeno 30 minuti. Tale pratica scioglie eventuale materiale organico presente e protegge il personale dall'esposizione a microrganismi presenti nel materiale organico; per ridurre i tempi dell'operazione possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3-4 minuti.

2) Lavare e spazzolare con apposito spazzolino; tale operazione rimuove ed allontana eventuale materiale organico presente e riduce la carica microbica.

3) Sciacquare sotto acqua corrente e asciugare con salvietta a perdere.

Fase 2: di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi sia patogeni che non patogeni.

Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore:

-vapore sottopressione: autoclave a 120°C per un minimo di 20 minuti;

-a calore secco: stufa a secco a 170°C per 2 ore;

-ad alte temperature: sfere di quarzo a 230°C per 2 secondi; la sterilizzazione con sfere di quarzo è indicata per piccoli oggetti (punte).

Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

Per le modalità d'uso seguire sempre le indicazioni di concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione, fornite dalle ditte produttrici. Seguire inoltre le indicazioni fornite dalle ditte produttrici riguardo a cautele di uso e di detenzione, limitazione d'uso, per i vari materiali.

Gli apparecchi a raggi U.V. (apparecchi a luce blu) possono solo essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per la conservazione degli strumenti già trattati;

h) è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due

clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;

o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa; in caso di esercizi che non hanno dipendenti, l'obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori è collegata con il tipo e le modalità di utilizzo (e frequenza) dei prodotti cosmetici impiegati. In ogni caso le modalità di lavorazione ed i relativi rischi vanno esplicitamente dichiarati sul documento di valutazione del rischio, sotto la completa responsabilità del gestore;

r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;

t) tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;

u) gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali rischi;

v) devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, idonei occhiali protettivi per utilizzo laser, ecc..

z) a salvaguardia dei diritti degli utenti:

- devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;
- deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni – avvertenze e avvisi di protezione – controindicazioni e cautele d'uso;
- devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna, idonei occhiali protettivi, ben aderenti, per trattamenti UV (se non monouso da sostituire appena mostrino segni di deterioramento), idonei occhiali protettivi per trattamenti laser, ecc..

12. Il personale di minore età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17 ottobre 1967 n. 977^[43].

13. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 – secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13^[44], assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

14. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Art. 7 bis – “Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie”

L'attività, se esercitata in sede fissa all'interno di case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente ed ospedali, dovrà osservare i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

Se esercitata in forma domiciliare presso le suddette strutture, l'esercente è tenuto ad uniformarsi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie prescritte.

Gli strumenti utilizzati per i trattamenti devono essere monouso; in caso contrario detti strumenti devono essere riposti in apposita custodia, lavabile e disinfettabile ed utilizzati esclusivamente per le persone assistite.

1. Nel caso di attività esercitata in sede fissa all'interno di ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente

[43] Legge 17 ottobre 1967, n. 977 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. (GU n. 276 del 6-11-1967)

[44] Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13. “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319). Modificata da l.r. 66/1994, l.r. 37/1996, l.r. 10/1997, l.r. 6/2003 - Legge 10 maggio 1976, n. 319 Norme per la tutela delle acque all'inquinamento. (GU n. 141 del 29-5-1976)

e comunità varie dovranno essere rispettati i requisiti previsti negli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Il servizio igienico potrà essere nelle vicinanze, anche non ad uso esclusivo.

2. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere esercitate a domicilio presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.

3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio **sulle persone assistite**.

Art. 7 ter – “Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'imprenditore”

Le attività di estetica ed acconciatore possono anche essere svolte nel domicilio della ditta individuale, assolti gli obblighi amministrativi e rispettati i requisiti igienico-sanitari, in particolare:

- i locali dell'attività devono essere separati ed indipendenti dall'abitazione dell'imprenditore, con servizi igienici propri e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 (pavimento, pareti, lavandino e tazza wc) e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie;
- la dimensione dei locali utilizzati dovrà rispettare le disposizioni di cui al titolo V del regolamento Edilizio vigente ⁽⁴⁵⁾.

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate previa SCIA di cui all'articolo 4 presso il domicilio **della ditta individuale** e qualora rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) **i locali riservati all'attività dovranno essere nettamente separati ed indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e dotati di servizi igienici propri ed accessibili esclusivamente dai locali utilizzati dall'attività, i servizi igienici dovranno possedere** le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'articolo 7, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza wc;

b) **La dimensione dei locali utilizzati per l'attività dovrà rispettare le vigenti disposizioni in materia edilizia ed in particolare le prescrizioni costruttive e funzionali di cui al Titolo V del vigente Regolamento Edilizio n. 302.** I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'articolo 7 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 devono essere rispettate.

Art. 7 quater – “Altre disposizioni igienico sanitarie”(non modificato)

Con il presente articolo è stato disciplinato l'intervento del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica al fine di prescrivere accorgimenti, indicazioni e norme, per esigenze di profilassi ed igiene, sia per i locali, sia per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature presenti nell'attività; eventuali modifiche da apportare al disciplinare dei requisiti igienico-sanitari contemplati dal presente Regolamento, potranno essere approvati con delibera di Giunta, previo parere conforme di tecnici dell'A.S.L..

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

2. Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L.

Art. 8 – “Subingresso”

Il **subingresso** nell'attività, che può avvenire per acquisto o affitto dell'azienda, senza modificare i requisiti igienico-sanitari o urbanistico-edilizi dei locali, è subordinato ad una SCIA da parte dell'interessato, che dichiara sotto la sua responsabilità il possesso dei requisiti elencati all'art. 3 comma 1 (dalla lettera “a” alla lettera “e”). Il **requisito professionale** deve sussistere al momento della

(45) Regolamento edilizio n. 302 (Modificato con Delibera del Consiglio Comunale il 17 ottobre 2011- esecutiva dal 31 ottobre) Titolo V “Prescrizioni costruttive e funzionali”

comunicazione di subentro, a meno che l'attività venga contestualmente posta in sospensione.

Il subentrante, in possesso dei requisiti, può iniziare l'attività non appena presentata la comunicazione e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui all'art. 7 e seguenti del Regolamento ;

L'autorizzazione o denuncia di inizio attività o SCIA in possesso del dante causa decade alla data di trasferimento della titolarità dell'esercizio.

Decadenza del diritto di esercitare l'attività: se il subentrante non presenta la comunicazione di subingresso entro i 6 mesi dalla stipula del contratto, decade il diritto di esercitare l'attività.

Qualora il titolare dell'autorizzazione divenga invalido, muoia o intervenga una sentenza che dichiari l'interdizione o inabilitazione, coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori, possono gestire anche se privi dei requisiti professionali, se trattasi di coniuge, figli maggiorenni o minorenni emancipati o tutore di figli minorenni, o gli eredi legali per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli, purché l'attività sia svolta da soggetto in possesso di requisito professionale.

Gli eredi devono presentare SCIA con nomina contestuale del responsabile tecnico abilitato entro 6 mesi dall'evento; in caso contrario decade il diritto di esercitare per inattività dell'esercizio.

Decorso i 5 anni o al compimento della maggiore età dei figli, l'attività potrà proseguire nelle forme del presente regolamento.

1. Il subingresso per acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista è subordinato ad una SCIA da parte dell'interessato, il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del precedente articolo 3, comma 1. In ogni caso il requisito professionale deve sussistere al momento della comunicazione di subentro tranne il caso in cui venga contestualmente posta in sospensione. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la comunicazione, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento.

I competenti Uffici comunali provvedono alle opportune verifiche circa la verità di quanto dichiarato dagli interessati, adottando gli opportuni provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.

2. L'autorizzazione o denuncia di inizio attività o SCIA in possesso del dante causa si intende decaduta alla data di trasferimento della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti comunicazione di subingresso entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti, possono gestire l'esercizio, anche se privi dei **requisiti professionali**, qualora siano coniuge, figli maggiorenni o minorenni emancipati o tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso **del relativo requisito** professionale. A tal fine gli eredi devono presentare SCIA con contestuale nomina di un responsabile tecnico **abilitato** entro 6 mesi dall'evento, in caso contrario si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza per inattività dell'esercizio. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'esercizio dell'attività può essere proseguito in una delle forme previste dal presente regolamento.

Art. 9 – “Chiusura per ferie – Sospensione e decadenza – Cessazione” (non modificato)

Il Sindaco può, con ordinanza, stabilire turni di apertura obbligatoria per il periodo estivo.

Ogni **sospensione** di attività dell'esercizio deve essere preventivamente comunicata e giustificata al settore delle Divisione Commercio per periodi superiori al mese e sino al massimo di 1 anno; la ripresa deve essere comunicata al competente ufficio comunale. Oltre l'anno le sospensioni possono essere autorizzate a seguito di domanda e previa valutazione dei motivi e della documentazione prodotta.

L'attività è sospesa se viene accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti, con diffida a rimuovere entro 180 giorni le carenze che l'hanno determinata. In caso di inottemperanza è disposta la decadenza dell'autorizzazione o l'interruzione dell'attività.

La chiusura definitiva dell'esercizio (mediante decadenza dell'autorizzazione o degli effetti prodotti dalla DIA/SCIA) deve essere ordinata qualora:

a) sia sospesa oltre 1 mese senza giustificato motivo e senza comunicazione al competente

Settore Divisione Commercio;

- b) sia sospesa oltre 1 anno (salvo espressa autorizzazione del Comune e per giustificato motivo);
- c) nel caso in cui l'attività con più tipologie sospenda una di esse per un periodo superiore all'anno: la decadenza si riferisce alla tipologia non esercitata.

Nel caso di **cessazione** dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare al Settore competente della divisione Commercio l'apposita comunicazione entro i 30 giorni dalla cessazione.

1. Il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, turni di apertura obbligatoria durante il periodo estivo.
2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio deve essere data preventiva giustificata comunicazione al competente Settore della Divisione commercio nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; della ripresa dell'attività deve essere data preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.
3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
4. L'attività è soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento.
Qualora, entro 180 giorni le carenze riscontrate non vengano rimosse è disposta la decadenza dell'autorizzazione o l'interruzione dell'attività
5. Deve essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio (mediante decadenza dell'autorizzazione o degli effetti prodotti dalla D.I.A. / S.C.I.A.) qualora:
 - a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al competente Settore della Divisione commercio;
 - b) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
 - c) l'esercizio con più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.
6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione al competente Settore della Divisione commercio entro 30 giorni dalla cessazione.

Art. 10 – “Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari” (non modificato)

Gli obblighi previsti dal presente articolo riguardano l'esposizione dell'autorizzazione, del tariffario e dell'orario dell'attività. In praticare nell'esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività (o SCIA n.d.r.), la tabella delle prestazioni praticate, l'orario dell'attività (visibile anche dall'esterno) e qualunque altro avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. L'orario deve essere conforme all'ordinanza stabilita dal Sindaco, che potrà anche prevedere deroghe alla chiusura in occasione di manifestazioni nelle giornate festive e/o infrasettimanali.

Il Sindaco, su richiesta motivata dei rappresentanti sindacali e di categoria, può autorizzare la deroga del calendario e dell'orario anche per periodi limitati.

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività o la dichiarazione di inizio attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.
2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.
3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

Gli orari delle attività di acconciatore ed estetista sono attualmente regolamentati con l'ordinanza del Sindaco n. 1463 del 06/04/2010, in ottemperanza all'art. 10 del Regolamento.

Il provvedimento, in estratto, così dispone:

1. Ciascun esercizio, in tutto il territorio cittadino, determina liberamente l'orario di apertura **nelle giornate comprese dal lunedì al sabato**.

L'orario di apertura non deve superare le 13 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 07.00 e le ore 22.00.

È possibile effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata.

Per l'ultimazione del lavoro in corso, **a condizione che la porta di accesso all'esercizio resti chiusa**, è consentita una tolleranza oltre l'orario autorizzato, di mezz'ora per le attività di Acconciatore e di un'ora per le attività di Estetista. Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile anche dall'esterno, nelle ore di apertura dell'esercizio stesso, un cartello riportante l'orario di attività praticato.

2. **L'apertura facoltativa delle attività di Estetista ed Acconciatore potrà esercitarsi nelle giornate di domenica e nelle giornate festive per una fascia oraria non superiore alle 5 ore nell'ambito della giornata, da stabilirsi in maniera autonoma purché contenuta tra le ore 07.00 e le ore 22.00 e comunicato alla clientela attraverso l'esposizione di un cartello visibile dall'esterno.**
3. È in ogni caso esclusa la possibilità di apertura nelle seguenti date: 1° gennaio - 25 aprile - 1° maggio - domenica di Pasqua - 1° novembre - 25 dicembre - 26 dicembre.
4. omissis
5. Le violazioni alle presenti disposizioni sono soggette alle sanzioni previste dalla vigente normativa ⁽⁴⁶⁾.
6. **Si ribadisce l'obbligo per il direttore tecnico** [differente per ogni sede dell'impresa e designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa] **di garantire la propria presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura.**

Art. 11 – “Vigilanza – Sanzioni”

Vigilanza: al personale appartenente al corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica ed a qualsiasi autorità con poteri di accertamento, è consentito l'accesso ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste per l'espletamento dei controlli⁽⁴⁷⁾.

Normativa nazionale - Sanzioni: attività di estetista.

Di seguito si riportano le fattispecie rilevabili e le relative sanzioni ai sensi della **legge n. 1/1990**:

- 1) Esercizio dell'attività di estetista effettuata:
 - **senza la presentazione della S.C.I.A.**
 - **subingresso con omissione di S.C.I.A.**

Art. 12 c. 2 L. n. 1/1990

Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1032,00 – **p.m.r.** € 344,00 entro 60 giorni

Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco-Comune

Trasmettere segnalazione al competente settore comunale (DIVISIONE COMMERCIO – Settore Polizia Amministrativa- Ufficio Contenzioso - Via Meucci n. 4), finalizzata all'emissione del provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva.

- 2) Esercizio dell'attività di estetista **senza requisiti professionali (a seguito di verifica d'ufficio);**
Art. 12 c. 1 L. n. 1/1990

Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2582,00 - **p.m.r.** € 860,67 entro 60 giorni;

Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco-Comune

Trasmettere segnalazione al competente settore comunale (DIVISIONE COMMERCIO – Settore Polizia Amministrativa- Ufficio Contenzioso - Via Meucci n. 4), finalizzata all'emissione del provvedimento di immediata sospensione dell'attività sino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali (il quale accetta l'incarico con apposita dichiarazione da inoltrare al competente ufficio comunale).

Normativa nazionale - Sanzioni: attività di acconciatore.

(46) Si riporta il comma 2, dell'articolo 11, del Reg. comunale n. 324: “Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 50 a € 500 nel rispetto di quanto previsto dalla l. n. 689/81”.

(47) Vds. circolare del Corpo n. 101/11

Di seguito si riportano le fattispecie rilevabili e le relative sanzioni ai sensi della **legge n. 174/2005**:

1) Esercizio dell'attività di acconciatore effettuata:

- **senza la presentazione della S.C.I.A.**
- **subingresso con omissione di SCIA**

Art. 5 L. n. 174/2005;

Sanzione Amministrativa da € 250,00 a € 5.000,00 - **p.m.r.** € 500,00 entro 60 giorni;

Autorità competente- Destinazione proventi: Sindaco-Comune;

Trasmettere segnalazione al competente settore comunale (DIVISIONE COMMERCIO- Via Meucci n. 4), finalizzata all'emissione di provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva.

2) Esercizio di trattamenti o servizi di acconciatura **senza requisiti professionali (a seguito di verifica d'ufficio)**;

Art. 5 L. n. 175/2005;

Sanzione Amministrativa da € 250,00 a € 5.000,00 – **p.m.r.** € 500,00 entro 60;

Autorità competente- Destinazione proventi: Sindaco-Comune;

Trasmettere segnalazione al competente settore comunale Divisione Commercio - Via Meucci n. 4), finalizzata all'emissione di provvedimento di immediata sospensione dell'attività sino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali (il quale accetta l'incarico con apposita dichiarazione da inoltrare al competente ufficio comunale).

Normativa locale – sanzioni all'inosservanza delle disposizioni normative del Regolamento.

1) Altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento

Art. 11 c. 4 Reg. n. 324

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 50,00 a € 500,00 – **p.m.r.** € 100,00 entro 60 giorni –
Autorità competente - destinazione proventi: Sindaco/Comune.

2) In caso di particolare gravità o di ripetizione della stessa violazione (illecito accertato e contestato al trasgressore o obbligato in solido anche in assenza di ordinanza ingiunzione o pagamento in misura ridotta) entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata la sospensione dell'attività sino ad un massimo di 30 giorni.

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1, ai sensi *e con le modalità previste dalla legge in materia di controlli in forma di accesso sui locali delle imprese e dai provvedimenti di essa attuativi.*

2. *L'esercizio dell'attività di estetista effettuata senza la presentazione di SCIA è sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 2 della legge 4 gennaio 1990 n. 1 con una sanzione da €. 516,46 a €. 1032,91. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che adotta un provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva. L'esercizio dell'attività di acconciatore effettuata senza la presentazione di SCIA è sanzionata ai sensi dell'art. dall'art. 5 della Legge 174/2005 , con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 5.000,00. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che adotta un provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva.*

3. *Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali è inflitta una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2582,28 ai sensi dell' art. 12 comma 1 Legge 4 gennaio 1990 n. 1. Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che adotta un provvedimento di immediata sospensione dell'attività fino alla nomina di un nuovo Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali che accetta l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.*

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza dei requisiti professionali è inflitta ai sensi dell'art. dall'art. 5 della Legge 174/2005 , una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 5.000,00.

Gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al competente settore comunale che adotta un provvedimento di immediata sospensione dell'attività fino alla nomina di un nuovo Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti

professionali che accetta l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale

4. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 50 a Euro 500 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689

5. *In caso di particolare gravità o di ripetizione della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni. La ripetizione della violazione si ha quando lo stesso illecito sia stato accertato e contestato al trasgressore o all'obbligato in solido, anche se non sia stata emanata l'ordinanza di ingiunzione o sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. E' considerata particolarmente grave la mancata presenza del responsabile tecnico nell'esercizio di cui all'art. 3 comma 2bis del presente Regolamento. Con Deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuate altre violazioni ritenute particolarmente gravi.*

Altre violazioni

Attestare falsamente titoli e requisiti professionali:

• **Chiunque attesta falsamente l'esistenza dei requisiti richiesti con autocertificazione** all'atto di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, ove il fatto non configuri più grave reato, è punito con la reclusione da 1 a tre anni.

Art. 19, c. 6, Legge n. 241/1990⁽⁴⁸⁾

La violazione di cui sopra si concretizza nel momento in cui, a seguito delle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, si rilevi l'insussistenza o la non veridicità dei medesimi. L'Amministrazione, pertanto, segnala agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni per l'applicazione della sanzione prevista.

Art. 12 - "Norme transitorie"

Attività di massaggi *ante* il 21.07.2011⁽⁴⁹⁾:

1. le attività relative a trattamenti effettuati sul corpo umano, senza finalità terapeutiche, presenti sul territorio cittadino, che hanno iniziato l'attività anteriormente alla data di pubblicazione della comunicazione di cui alla nota (32), senza aver presentato la S.C.I.A. (art. 3 del presente Regolamento), **devono dichiarare** entro il **28 Febbraio 2013**, con apposita comunicazione da inoltrare alla competente Divisione, i requisiti di cui all'art. 7 (requisiti di conformità dei locali alle norme urbanistico edilizie ed igienico sanitarie, la conformità delle apparecchiature e delle strutture alle vigenti disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza).
2. Entro il **31 Dicembre 2013**, i titolari delle attività regolarizzate alla data di cui al punto 1), devono nominare un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali per esercitare l'attività (art. 3).

L'eventuale presentazione di S.C.I.A. per subingresso non è ammessa, sino alla completa regolarizzazione dell'attività come disposto al punto 1).

1. Le attività di massaggio effettuate sul corpo umano che non hanno finalità terapeutiche presenti sul territorio cittadino, che hanno iniziato l'attività prima della data di pubblicazione del parere della Regione Piemonte in materia di massaggi (B.U.R. n. 29 del 21-7-2011) senza la presentazione della SCIA di cui all'art. 3 del presente regolamento, devono dichiarare entro il 31 Marzo 2012 mediante apposita comunicazione da inoltrare al competente Settore della Divisione Commercio, la sussistenza dei requisiti di conformità dei locali, alle norme urbanistiche edilizie e igienico sanitarie, nonché la conformità delle strutture e delle apparecchiature, alle vigenti disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza.

Entro il 31 Maggio 2012, le attività che entro il termine del 31 Marzo 2012 hanno attestato la sussistenza dei requisiti di conformità dei locali, devono provvedere a nominare un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti per l'esercizio dell'attività.

2. Non è ammessa la presentazione di SCIA di subingresso sino alla positiva conclusione della pratica di regolarizzazione

(48) Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GU n. 192 del 18.08.1990). Art. 16 c.6: *Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1⁽⁴⁸⁾ è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.*

(49) Comunicazione della Direzione Attività Produttive e della Direzione Sanità. B.U. Regione Piemonte n. 29 del 21.07.2011

Art. 13 – “Disposizione finale”

1. Il presente regolamento *modifica e sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011 (mecc. 2011 00442/016) esecutiva dal 16 aprile 2011.*

ALLEGATO A

Tabella elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, allegato alla Legge 1/1990 così come modificato dal Decreto Interministeriale n.110 del 12.05.2011

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato.
- Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti.
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti.
- Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa.
- Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti.
- Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa.
- Scaldacera per ceretta.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza reattiva o capacitiva.
- Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa.
- Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa.
- Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflesso-gene dei piedi e delle mani.
- Laser estetico defocalizzato per la depilazione.
- Saune e bagno di vapore.

Per facilitare i controlli sono state predisposte due schede operative sintetiche, allegate alla presente circolare, nonché il prontuario completo delle violazioni al regolamento oggetto della presente trattazione, scaricabile all'indirizzo Intracom di P.M. alla voce Prontuari/Attività Produttive/Commercio.

Le circolari del Corpo nn. 40/01, 92/01, 31/04 (prontuario violazioni estetista), 31-bis/04 parte A, 149/04, 9/05, 33/05, 132/05, 27/06, 55/07, 15/08, 45/08, 4/09, 14/09 e 43710 sono abrogate.

CSLV/CC

Addì, 02/04/2013

F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO


SCHEDA OPERATIVA “PARRUCCHIERI”
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 174/2005 – Regolamento Comunale n. 324

CONTROLLI/VERIFICHE PRINCIPALI

1. REGOLARE PRESENTAZIONE SCIA

in caso di omessa presentazione di SCIA
art. 5, legge 174/2005


in caso subingresso con omissione di SCIA
art. 5, legge 174/2005
in relazione all'art. 8 reg. com. 324



Sanzione Amm.va da € 250,00 a € 5.000,00
p.m.r. € 500,00 entro 60 gg.
Destinaz. proventi/Autorità Competente: Comune/Sindaco
Segnalazione a Direzione Commercio – Servizio Polizia Amministrativa – Ufficio Contenzioso – via Meucci 4 per **provvedimento di immediata cessazione attività abusiva**

2. REQUISITI PROFESSIONALI


Mancanza titolo prof.le dichiarato in SCIA a seguito verifica d'ufficio
Art. 5, legge 174/2005



Sanzione Amm.va da € 250,00 a € 5.000,00
p.m.r. € 500,00 entro 60 gg.
Destinaz. proventi/Autorità Competente: Comune/Sindaco
Segnalazione a Direzione Commercio – Servizio Polizia Amministrativa – Ufficio Contenzioso – via Meucci 4 per **provvedimento di immediata sospensione sino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali**

2.1 FALSA CERTIFICAZIONE


Attestare falsamente titoli e requisiti professionali
Art. 19, c. 6, legge 241/1990
in relazione all'art. 4, c. 2 reg. com. 324



Ai sensi dell' art. 19, c. 6, legge 241/1990, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiari o attesti falsamente in SCIA l'esistenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni

3. REQUISITI PER ESERCITARE

Assenza responsabile tecnico come da dichiarazione contestuale a SCIA
Artt. 3, comma 2bis, e 11, comma 4, reg. com. 324



Sanzione Amm.va da € 50,00 a € 500,00
p.m.r. € 100,00 entro 60 gg.
Destinaz. Proventi/Autorità Competente: Comune/Sindaco
Segnalazione a Direzione Commercio – Servizio Polizia Amministrativa – Ufficio Contenzioso – via Meucci 4, finalizzata alla **sospensione dell'attività fino a 30 gg.**

ALTRI CONTROLLI/VERIFICHE

3.1 ATTIVITA' CONSENTITE

attività su area pubblica nonostante il divieto

artt. 2, comma 1 e 11, comma 4, reg. com. 324

omissione delle registrazioni del gestore del corso didattico

artt. 2, comma 6 e 11, comma 4, reg. com. 324

3.2 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

attività in locali non conformi

artt. 6, comma 1 e 11, comma 4, reg. com. 324

3.3 IDONEITA' IGIENICO SANITARIA

attività di parrucchiere in locali privi dei requisiti dimensionali, igienici e impiantistici

artt. 7, comma 1 e 11, comma 4, reg. com. 324

attività di parrucchiere non osservando le prescrizioni

artt. 7, commi 8, 9, 10 e 11, comma 4, reg. com. 324

attività di parrucchiere non osservando le norme igieniche

artt. 7, comma 10 e 11, comma 4, reg. com. 324

attività di parrucchiere presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali, ecc. senza osservare le norme igieniche

artt. 7bis e 11, comma 4, reg. com. 324

attività di parrucchiere presso il domicilio dell'imprenditore senza osservare le norme igieniche

artt. 7ter e 11, comma 4, reg. com. 324

3.4 SOSPENSIONE-CESSAZIONE ATTIVITA'-RIPRESA


Omessa comunicazione al Sindaco

artt. 9, comma 2 e 11, comma 4, reg. com. 324

3.5 ESPOSIZIONE LICENZA-TARIFFE-ORARI

Omessa esposizione

artt. 10, comma 1 e 11, comma 4, reg. com. 324



Sanzione Amm.va
da € 50,00 a € 500,00
pmr € 100,00 entro 60 gg.
Destinazione proventi/Autorità
Competente: Comune/Sindaco
Segnalazione a Direzione Commercio –
Servizio Polizia Amministrativa – Ufficio
Contenzioso – via Meucci 4
In caso di particolare gravità o di ripetizione
della stessa violazione (illecito accertato e
contestato al trasgressore o obbligato in
solido anche in assenza di
ordinanza/ingiunzione o p.m.r.) entro 1
anno dall'accertamento di quella
precedente, può essere ordinata la
sospensione dell'attività fino a 30 gg.

SCHEDA OPERATIVA "ESTETISTI"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 1/1990 – Regolamento Comunale n. 324

CONTROLLI/VERIFICHE PRINCIPALI

1. REGOLARE PRESENTAZIONE SCIA


in caso di omessa presentazione di SCIA

art. 12, comma 2, legge 1/90

in caso subingresso con omissione di SCIA

art. 12, comma 2, legge 1/90

in relazione all'art. 8 reg. com. 324



Sanzione Amm.va da € 516,00 a € 1.032,00

p.m.r. € 344,00 entro 60 gg.


Destinaz. proventi/Autorità Competente: Comune/Sindaco

Segnalazione a Direzione Commercio – Servizio Polizia Amministrativa – Ufficio Contenzioso – via Meucci 4 per **provvedimento di immediata cessazione attività abusiva**

2. REQUISITI PROFESSIONALI

Mancanza titolo prof.le dichiarato in SCIA a seguito verifica d'ufficio

Art. 12, comma 1, legge 1/90



Sanzione Amm.va da € 516,00 a € 2.582,00

p.m.r. € 860,67 entro 60 gg.

Destinaz. proventi/Autorità Competente: Comune/Sindaco


Segnalazione Direzione Commercio – Servizio Polizia Amministrativa – Ufficio Contenzioso – via Meucci 4 per **provvedimento di immediata sospensione sino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali**

2.1 FALSA CERTIFICAZIONE

Attestare falsamente titoli e requisiti professionali

Art. 19, c. 6, legge 241/1990

in relaz. art. 4, c. 2 reg. com. 324




costituisca più grave reato, chiunque dichiari o attesti falsamente in SCIA l'esistenza dei requisiti richiesti, è punito con la **reclusione da 1 a 3 anni**

3. REQUISITI PER ESERCITARE

Assenza responsabile tecnico come da dichiarazione contestuale a SCIA

Artt. 3, comma 2-bis, e 11, comma 4, reg. com. 324



Sanzione Amm.va da € 50,00 a € 500,00

p.m.r. € 100,00 entro 60 gg.

Destinaz. proventi/Autorità Competente: Comune/Sindaco

Segnalazione Direzione Commercio – Servizio Polizia Amministrativa – Ufficio Contenzioso – via Meucci 4, finalizzata alla **sospensione dell'attività fino a 30 gg.**

ALTRI CONTROLLI/VERIFICHE

3.1 ATTIVITA' CONSENTITE

attività su area pubblica nonostante il divieto

artt. 2, comma 1, e 11, comma 4, reg. com. 324

omissione delle registrazioni del gestore del corso didattico

artt. 2, comma 6, e 11, comma 4, reg. com. 324

3.2 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

attività in locali non conformi

artt. 6, comma 1, e 11, comma 4, reg. com. 324

3.3 IDONEITA' IGIENICO SANITARIA

attività di estetista in locali privi dei requisiti dimensionali, igienici e impiantistici

artt. 7, comma 1 e 11, comma 4, reg. com. 324

attività di estetista non osservando le prescrizioni

artt. 7, commi 8, 9, 10 e 11, comma 4, reg. com. 324

attività di estetista non osservando le norme igieniche

artt. 7, comma 10 e 11, comma 4, reg. com. 324

attività di estetista presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali, ecc. senza osservare le norme igieniche

artt. 7bis e 11, comma 4, reg. com. 324

attività di estetista presso il domicilio dell'imprenditore senza osservare le norme igieniche

artt. 7ter e 11, comma 4, reg. com. 324

3.4 SOSPENSIONE-CESSAZIONE ATTIVITA'-RIPRESA


Omessa comunicazione al Sindaco

artt. 9, comma 2 e 11, comma 4, reg. com. 324

3.5 ESPOSIZIONE LICENZA-TARIFFE-ORARI

Omessa esposizione

artt. 10, comma 1 e 11, comma 4, reg. com. 324



Sanzione Amm.va
da € 50,00 a € 500,00
p.m.r. € 100,00 entro 60 gg.
Destinaz. proventi/Autorità
Competente: Comune/Sindaco
Segnalazione Divisione Commercio –
Settore Polizia Amministrativa – Ufficio
contenzioso – via Meucci 4
In caso di particolare gravità o di ripetizione
della stessa violazione (illecito accertato e
contestato al trasgressore o obbligato in
solido anche in assenza di
ordinanza/ingiunzione o p.m.r.) entro 1
anno dall'accertamento di quella
precedente, può essere ordinata la
sospensione dell'attività fino a 30 gg.